



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Catania– Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:

dott.ssa Graziella Parisi	Presidente relatore
dott.ssa Maria Clara Sali	Consigliere
dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 732/2019 R.G.
proposta da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale
mandatario della **S.C.CI. spa**, elettivamente domiciliato in Catania presso la sede
provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti I. Marcedone, M. Galeano, G. A.
Marchese, per procura generale alle liti, richiamata in atti.

APPELLANTE

CONTRO

DIORAL srl (P. IVA 01405440890), rappresentata e difesa dall'avv. F.
Andronico.

APPELLATA - APPELLANTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - subentrata ex lege a
RISCOSSIONE SICILIA spa, rappresentata e difesa dall'avv. L. Patanè.

APPELLATA

OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 28/2019 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dalla Dioral srl avverso due cartelle esattoriali riguardanti contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2009, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. Condannava l'INPS, in quanto parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che venivano compensate nei confronti di Riscossione Sicilia spa, non costituita in giudizio.

Avverso la pronuncia proponeva appello il soccombente; resisteva la società, proponendo appello incidentale. Si costituiva altresì Agenzia delle Entrate Riscossione.

La causa è stata posta in decisione in data 7 aprile 2022 ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L'appellante principale censura la sentenza unicamente nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese.

Deduce che nel caso in esame non ricorre una ipotesi di soccombenza, che si giustifica con il principio di causalità, in applicazione del quale deve essere condannata al pagamento delle spese processuali la parte che, attraverso il proprio comportamento antigiusuriero, ha provocato la necessità del processo.

Invoca le deroghe previste dall'art. 92 c.p.c. ed in particolare le gravi ed eccezionali ragioni, qui ravvisabili per l'assenza di colpa in capo all'ente previdenziale, essendo la prescrizione maturata per inattività del concessionario, rispetto al quale non è previsto alcun intervento dell'ente impositore.

2) La società a sua volta ha proposto appello incidentale per non avere il tribunale condannato anche Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese legali, pur essendo soccombente in virtù del principio di causalità.

3) Entrambi gli appelli sono infondati.

L'ente previdenziale è l'unico legittimato passivo in relazione alla domanda proposta (cfr. Cassazione civile sez. un. 8/3/2022, n. 7514).

La circostanza che la prescrizione del credito sia stata determinata da una

inattività dell'agente della riscossione non esclude la legittimazione passiva dell'INPS, né rientra in una di quelle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" indicate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 a giustificazione della compensazione. Peraltro, se è vero che la procedura esecutiva è riservata all'agente della riscossione non è inibito all'ente creditore interrompere i termini di prescrizione.

Il comportamento negligente dell'agente della riscossione eventualmente può avere rilievo nei rapporti interni tra ente previdenziale e concessionario.

Correttamente, pertanto, il tribunale ha condannato l'INPS al pagamento delle spese processuali.

Per le medesime ragioni, cioè per non essere l'agente della riscossione legittimato passivo nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 dlgs n. 46/1999, correttamente le spese sono state poste a carico solo dell'ente impositore, unico soggetto soccombente.

4) Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in relazione all'ammontare delle spese liquidate in primo grado, essendo entrambi gli appelli limitati alla corrispondente pronuncia.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte di Appello definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;

condanna l'INPS al pagamento in favore di DIORAL srl delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna DIORAL srl al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso il 7 aprile 2022, nella camera di consiglio della sezione lavoro.

Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi